

Allegato... D
al. b. 46 di Repertorio
al m. 35 di Raccolte

Fondazione I Care ETS

STATUTO

Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. È costituita, mediante trasformazione dell'Associazione I Care Onlus ("Associazione") la Fondazione denominata "I Care ETS" ("Fondazione").
- 1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, dalle Disposizioni di Attuazione dello stesso, dalle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o "CTS") e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.
- 1.3. La sede è in Melito di Napoli (NA) e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede all'interno dello stesso comune non necessitano di modifica statutaria.
- 1.4. La Fondazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. Scopo e attività

- 2.1. La Fondazione si ispira ai principi cristiani e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione è volta alla promozione e alla valorizzazione dello sviluppo endogeno solidale e della formazione delle popolazioni residenti nelle aree depresse del mondo, nel solco del carisma e dell'opera della "Congregazione Ancelle Eucaristiche", ente ecclesiastico civilmente



[Handwritten signature]

riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 625 del 6 luglio 1977.

2.2. Per il miglior perseguimento del proprio scopo, la Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale nei seguenti settori:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro:

- ☐ sostenere e finanziare interventi umanitari, nonché progetti educativi, sociali, sanitari e sociosanitari in Italia e all'estero;
- ☐ fornire cibo, vestiti, medicine, farmaci, materiali di consumo sanitario, attrezzature anche sanitarie, ambulanze, equipe sanitarie mobili e, in generale, beni utili a fronteggiare situazioni di bisogno ed emergenza o allo sviluppo di beneficiari svantaggiati o allo svolgimento di progetti di cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. n. 125/2014;
- ☐ sostenere, organizzare o gestire mense o attività di erogazione e consegna gratuita di pasti alle persone senza fissa dimora o, comunque in situazione di bisogno;
- ☐ sostenere le spese mediche e alimentari di bambini malati e denutriti e di altri soggetti svantaggiati;
- ☐ finanziare o erogare rette scolastiche e borse di studio per studenti svantaggiati;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. c) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro:

- ☐ svolgere interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- ☐ svolgere interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- ☐ svolgere interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- ☐ svolgere interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, organizzare e gestire, corsi, lezioni, seminari e tirocini volti a fornire conoscenze e competenze pratiche a bambini e ragazzi oppure utili nella vita quotidiana delle persone svantaggiate;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di



interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. i) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro:

☐ promuovere o organizzare iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività della Fondazione;

☐ creare e gestire biblioteche, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento e, comunque, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale che sia ordinata alla cura delle persone bisognose;

☐ realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul proprio scopo istituzionale;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 co. 1 lett. l) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, organizzare lezioni, corsi, seminari, tirocini volti ad assistere e agevolare gli studenti svantaggiati

nel loro percorso di studi;

- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 co. 1 lett. g) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, fornire a individui e nuclei familiari svantaggiati, unità immobiliari ad uso residenziale;

- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 co. 1 lett. r) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, accogliere, fornendo alloggi, supporto economico e materiale, psicologico e spirituale nonché ausilio nell'inserimento e nell'integrazione di migranti in condizioni di bisogno;

- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 co. 1 lett. w) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, organizzare, sostenere, promuovere, collaborare o partecipare a iniziative e manifestazioni per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità al fine di sensibilizzare la collettività su questi



temi.

2.3. Per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, la Fondazione può, inoltre:

- a) partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;
- b) aderire e/o partecipare, operare, in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero – federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi scopi.

2.4. La Fondazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.5. La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

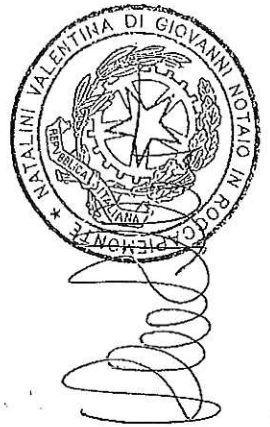
Articolo 3. Patrimonio: Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione stabilita al momento della trasformazione, del valore pari a euro 30.000,00 (trentamila

virgola zero zero), nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 CTS. Il patrimonio può essere accresciuto da quanto sia destinato, per delibera del Consiglio di Amministrazione, a incrementarlo (compresi, eventualmente, apporti del Fondatore e dei Partecipanti, beni mobili e immobili, contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi allo scopo della Fondazione, attività di auto-finanziamento, eredità, legati, lasciti, donazioni con tale specifica destinazione, e ogni altra entrata consentita dalla Legge) (Fondo di Dotazione).

- 3.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 3.3. I redditi del patrimonio e ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (Fondo di Gestione).
- 3.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il Fondo di Dotazione e il Fondo di Gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.5. In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, comunque denominate, o capitale, al Fondatore, ai Partecipanti, a lavoratori, collaboratori o componenti degli Organi sociali, neppure nel caso di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

Articolo 4. Fondatore



Two handwritten signatures, one above the other, in dark ink.

4.1. Il Fondatore della Fondazione è la "Congregazione Ancelle Eucaristiche", ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 625 del 6 luglio 1977; tutti i poteri e le prerogative attribuiti al Fondatore dal presente Statuto s'intendono riferiti alla Superiore Generale della Congregazione, che può esercitarli direttamente o mediante delega scritta a una delle sue Consigliere Generali.

4.2. Il Fondatore stabilisce annualmente le linee guida principali dell'attività della Fondazione e le comunica al Consiglio di Amministrazione, che deve attenersi al rispetto delle stesse nell'esercizio dei propri poteri. Il Fondatore valuta, altresì, i risultati raggiunti dalla Fondazione; esso, inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto ai punti 8.3 e 8.4 che seguono;
- b) nomina i membri dell'Organo di Controllo collegiale o l'Organo di Controllo monocratico;
- c) revoca, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, i Consiglieri;
- d) revoca per giusta causa i membri dell'Organo di Controllo collegiale o l'Organo di Controllo monocratico;
- e) stabilisce in che misura riconoscere un compenso ai membri dell'Organo di Controllo collegiale o all'Organo di Controllo monocratico;
- f) approva la programmazione semestrale delle attività proposta dal Consiglio di Amministrazione, potendo porre il veto allo svolgimento di determinate attività e/o all'esecuzione di determinati progetti indicati nella programmazione stessa.

Articolo 5. Partecipanti

5.1. Sono Partecipanti:

- a) tutti coloro che, risultando associati dell'Associazione al momento della delibera di trasformazione della stessa nella Fondazione, ne manifestino l'intenzione nel contesto della delibera di trasformazione oppure successivamente, mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla delibera di trasformazione;
- b) le persone fisiche e gli enti – pubblici o privati, aventi o meno personalità giuridica – italiani o stranieri, che, avendone fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli Organi e a contribuire alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante apporto in denaro e/o attribuzione di beni materiali o immateriali e/o prestazione di attività volontaria, vengano ammessi dal Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura di cui all'art. 23 CTS.

Articolo 6. Esclusione, decadenza e recesso

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, escludere dalla Fondazione Partecipanti che, a suo insindacabile giudizio, adottino una condotta inconciliabile con il presente Statuto, con gli eventuali Regolamenti o con le decisioni del Fondatore o degli Organi della Fondazione, motivando la propria decisione.
- 6.2. I Partecipanti decadono automaticamente nel caso di:
 - a) se enti: estinzione, scioglimento o sottoposizione a procedure concorsuali e/o liquidatorie;
 - b) se persone fisiche: morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli



eredi), interdizione o inabilitazione. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione.

- 6.3. La ricorrenza di ogni causa di decadenza viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.4. I Partecipanti possono, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte dagli stessi.
- 6.5. Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di Partecipante comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto della Fondazione.
- 6.6. In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano, in qualsiasi modalità e titolo, contribuito in favore della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 7. Organi

- 7.1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Collegio dei Partecipanti;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) l'Organo di Controllo.

Articolo 8. Consiglio di Amministrazione

- 8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di Consiglieri, compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici), stabilito di volta in volta dal Fondatore anche nel rispetto di

quanto previsto ai successivi punti 8.3 e 8.4.

- 8.2. Il Fondatore nomina tutti i Consiglieri, salvo quanto previsto ai successivi punti 8.3 e 8.4.
- 8.3. Qualora al termine del mandato di un Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Partecipanti sia composto da almeno 50 (cinquanta) Partecipanti, al Collegio spetta la nomina di 1 (uno) dei Consiglieri del successivo Consiglio di Amministrazione.
- 8.4. Qualora al termine del mandato di un Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Partecipanti sia composto da almeno 100 (cento) Partecipanti, al Collegio spetta la nomina di 2 (due) Consiglieri del successivo Consiglio di Amministrazione.
- 8.5. Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni.
- 8.6. La carica di Consigliere si perde per dimissioni, revoca da parte del soggetto che ha effettuato la nomina o decadenza. Il Consigliere decade in caso di morte, di interdizione, di inabilitazione o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio. La ricorrenza di ogni causa di decadenza viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to the notary or a representative, written vertically on the right side of the page.

- 8.8. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso, ovvero fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

Articolo 9. Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente Statuto al Fondatore o ad altri Organi della Fondazione (nel caso in cui questi ultimi siano nominati).
- 9.2. Il Consiglio predispone una relazione semestrale da sottoporre al Fondatore, contenente la programmazione dell'attività della Fondazione con la specificazione delle caratteristiche dei singoli progetti, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e nel rispetto delle linee guida annuali predisposte dal Fondatore.
- 9.3. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dal presente Statuto, ha i seguenti poteri:
- a) può nominare, anche tra persone diverse dai Consiglieri, un tesoriere e/o un segretario generale, stabilendone le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e determinando la qualifica del rapporto;
 - b) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

- c) approva eventuali Regolamenti interni;
- d) istituisce eventuali Comitati scientifici o consultivi;
- e) approva le modifiche al presente Statuto e le operazioni straordinarie, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previo parere preventivo vincolante del Fondatore e, in ogni caso, fatti salvi i poteri e i controlli dell'Autorità Governativa;
- f) delibera in ordine allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri, previo parere preventivo vincolante del Fondatore e, in ogni caso, fatti salvi i poteri e i controlli dell'Autorità Governativa.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, a esclusione di quelli di cui al punto 9.2 e alla lett. a) del punto 9.3 che precedono e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 10. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona da questi designata, di propria iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri mediante avviso trasmesso a tutti i Consiglieri con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.



10.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

10.3. Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno.

10.4. Il Consiglio può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

10.5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal

segretario della riunione.

Articolo 11. Collegio dei Partecipanti

- 11.1. Qualora la qualità di Partecipante venga attribuita ad almeno 3 (tre) persone fisiche o enti, si intende costituito il Collegio dei Partecipanti.
- 11.2. Oltre che ai fini di cui ai punti 8.3 e 8.4 che precedono, il Collegio si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei Partecipanti.
- 11.3. Oltre a quanto previsto ai punti 8.3 e 8.4 che precedono, il Collegio può formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte e/o pareri sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi, e il Consiglio ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito nella sua prima riunione successiva, che, ove richiesto dal Collegio stesso, dev'essere convocata con urgenza e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
- 11.4. Il Collegio è convocato dal Presidente o da persona da questi designata, di propria iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Partecipanti, mediante avviso trasmesso a tutti i Partecipanti con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.
- 11.5. Ciascun Partecipante, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Partecipante. A ciascun



[Signature]

[Signature]

Partecipante non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

11.6. Ciascun componente ha diritto a un voto.

11.7. L'adunanza del Collegio è presieduta dal Presidente o da persona da questi designata, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti, personalmente o per delega; mentre, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

11.8. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

11.9. Il Collegio può riunirsi anche con i Partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Articolo 12. Presidente

- 12.1. Il Presidente è indicato dal Fondatore tra i Consiglieri in carica e dura in carica quanto il Consiglio stesso, salvo dimissioni, revoca o decadenza.
- 12.2. Il Presidente può dare le proprie dimissioni o essere revocato dal Fondatore senza perdere la carica di Consigliere. Il Presidente decade dalla carica di Presidente in ogni caso in cui perda la carica di Consigliere.
- 12.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Fondazione e, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, ha i seguenti poteri:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Partecipanti;
 - b) cura l'esecuzione delle decisioni degli Organi della Fondazione o del Fondatore;
 - c) partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura la promozione e il coordinamento delle attività della stessa e il successivo controllo dei risultati;
 - d) istituisce e ordina gli uffici della Fondazione;
 - e) individua le persone, decide le condizioni, stipula e risolve i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o autonomo;
 - f) provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale.
- 12.4. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati, determinandone le attribuzioni.
- 12.5. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.



- 12.6. Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
- 12.7. In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, e approvazione di almeno due Consiglieri, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione anche in mancanza di delega ai sensi del punto 9.4 che precede, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.
- 12.8. Qualora, nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sia necessario o assolutamente opportuno agire urgentemente in un ambito non previsto dalla programmazione semestrale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dal Fondatore ai sensi dei punti 4.2 lett. f) e 9.2 che precedono, il Presidente potrà agire autonomamente – comunicando prontamente tutto quanto fatto al Consiglio ed al Fondatore per iscritto – entro il limite di spesa complessivo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); oltre tale limite, il Presidente potrà agire soltanto su autorizzazione scritta rilasciata dal Fondatore.

Articolo 13. Vice Presidente

- 13.1. Il Vice Presidente, che è indicato dal Fondatore tra i Consiglieri in carica, sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 13.2. La firma del Vice Presidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
- 13.3. In mancanza del Vice Presidente, le sue funzioni ai sensi del presente

Statuto sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14. Organo di Controllo

14.1. Il Fondatore nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, il cui membro, o almeno uno dei membri viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

14.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo, a tal fine, al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto, altrimenti, opportuno dal Fondatore che la Fondazione abbia un Revisore Legale dei conti, le funzioni di questo sono svolte dall'Organo di Controllo, i cui membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori. In tale caso, l'Organo di Controllo esercita, altresì, il controllo sulla gestione amministrativa della



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to the Notary Public mentioned in the seal above.

Fondazione e ne esamina i bilanci d'esercizio e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi e interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio sociale e al preventivo finanziario.

- 14.4. L'Organo di Controllo monocratico e i membri dell'Organo di Controllo collegiale durano in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni, decadenza accertata dal Consiglio di Amministrazione — in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 14.1 e 14.3 che precedono — o motivata revoca da parte del Fondatore.
- 14.5. Fermo restando quanto previsto al punto 14.3 che precede, l'Organo di Controllo monocratico e i membri dell'Organo di Controllo collegiale possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza. Le cariche di Organo di Controllo monocratico e di membro dell'Organo di Controllo collegiale non sono compatibili con quella di Consigliere.

Articolo 15. Esercizio finanziario

- 15.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2. Il Bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli artt. 2423 e ss. c.c., ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
- 15.3. Il Bilancio viene predisposto dal Presidente ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto e dalla Relazione di Missione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla Legge. Il Presidente, nei

documenti del Bilancio, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

- 15.4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Presidente, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio d'esercizio, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.
- 15.5. Il Bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 15.6. Il Bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il Bilancio viene inviato all'Organo di Controllo affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il Bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- 15.7. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente predispone il Preventivo Finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmette all'Organo di Controllo affinché questi esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il Preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il Preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di



Amministrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

- 15.8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato.
- 15.9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
- 15.10. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.
- 15.11. I bilanci e i preventivi finanziari sono a disposizione dei Partecipanti, del Fondatore e di tutti i membri degli Organi.

Articolo 16. Libri Sociali

- 16.1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, la Fondazione terrà, a cura del Consiglio di Amministrazione, il Libro dei Partecipanti, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Fondazione terrà, il Libro delle Decisioni del Fondatore, a cura dello stesso, e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, a cura dei suoi membri.
- 16.2. Ogni Partecipante e ogni membro degli organi ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione.

Articolo 17. Compensi e rimborso spese

- 17.1. È vietata la corresponsione di compensi o indennità di sorta a chiunque

ricopra cariche sociali nell'ambito della Fondazione, salvi i membri dell'Organo di Controllo collegiale o monocratico, ai quali potranno essere versati compensi individuali nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), CTS, da pubblicare a norma dell'art. 14, comma 2, CTS.

17.2. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 18. Comunicazioni

18.1. Le comunicazioni da parte della Fondazione o dei suoi Organi ai Partecipanti sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai Partecipanti e riportati nel Libro dei Partecipanti.

18.2. Le convocazioni degli Organi o le comunicazioni fra gli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.

18.3. Le comunicazioni indirizzate alla Fondazione o ai suoi Organi da parte dei Partecipanti devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede della Fondazione o mediante e-mail inviata all'indirizzo icareets@gmail.com.

Articolo 19. Durata ed estinzione

19.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

19.2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore.

19.3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.



